



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 53

Riunione del giorno 26- febbraio 2020

**40.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Marco NORBEDO - atleta**
- **Joshua PASCON - atleta**
- **Massimo SANTIN - atleta**

Collegio composto da:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 23.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli atleti:

- **Sig. Marco Norbedo:** *“per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell’art. 10, c. 2, Statuto FIPAV, degli artt. 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver risposto alla richiesta avanzata dalla propria società di appartenenza di trasmissione del certificato medico sportivo, impedendo in tal modo il perfezionamento della procedura di tesseramento per la corrente stagione sportiva”;*

- **Sig. Joshua Pascon:** *“per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell’art. 10, c. 2, Statuto FIPAV, degli artt. 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver risposto alla richiesta avanzata dalla propria società di appartenenza di trasmissione del certificato medico sportivo, impedendo in tal modo il perfezionamento della procedura di tesseramento per la corrente stagione sportiva”;*



- **Sig. Massimo Santin:** *“per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell’art. 10, c. 2, Statuto FIPAV, degli artt. 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV e degli artt. 174 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver risposto alla richiesta avanzata dalla propria società di appartenenza di trasmissione del certificato medico sportivo, impedendo in tal modo il perfezionamento della procedura di tesseramento per la corrente stagione sportiva;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 26 Febbraio 2020 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall’esposto del 01.10.2019 a firma del Presidente della Società Volley Treviso SSD a rl, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dagli atleti Marco Norbedo, Joshua Pascon e Massimo Santin i quali, benché regolarmente convocati per l’inizio dell’attività agonistica relativa all’anno 2019/2020 ed invitati a sottoporsi a visita medico sportiva, come da documentazione allegata all’esposto, non avevano provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati i quali facevano pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermavano di aver abbandonato la pratica della pallavolo per motivi di studio o professionali.

La Procura medesima, ritenendo le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte



dagli incolpati nelle memorie difensive depositate, ritiene che la condotta contestata agli atleti sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che gli atleti Marco Norbedo, Joshua Pascon e Massimo Santin, benché regolarmente invitati per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2019/2020 a sottoporsi a visita medico sportiva, non hanno inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza Volley Treviso SSD impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il loro tesseramento.

Le motivazioni addotte dagli incolpati, nelle memorie difensive depositate, non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

Infatti, a seguito della richiesta effettuata dal sodalizio esponente, non si rinviene agli atti alcuna comunicazione da parte degli atleti in relazione alla asserita impossibilità di proseguire con l'attività pallavolistica per ragioni di studio o professionali.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dagli incolpati appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico degli atleti Marco Norbedo, Joshua Pascon e Massimo Santin la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 4 marzo 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 marzo 2020